

TI_GERICHTE 52.2002.43 vom 5. August 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-08-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2002.43

FR: TI_GERICHTE 52.2002.43 du 5 août 2002

IT: TI_GERICHTE 52.2002.43 del 5 agosto 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 46

cpv. 1 PAmM) e la legittimazione dell'insorgente è certa (art. 147 lettera a LOP), sicché il gravame è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmM); che la censura centrale del patriziato riguarda il modo di procedere del Consiglio di Stato, il quale ha annullato l'approvazione dei consuntivi e del bilancio d'apertura e retrocesso gli atti all'ufficio patriziale affinché, previa modifica, li sottoponesse all'assemblea patriziale, quando a mente del ricorrente avrebbe potuto limitarsi a modificare i conti approvati dall'assemblea; che giusta l'art. 61 cpv. 1 PAmM il ricorso di diritto amministrativo è proponibile contro la violazione del diritto; che l'art. 150 LOP prevede che le singole decisioni degli organi patriziali sono annullabili se contrarie a norme di legge o di regolamenti; che per l'art. 1 del Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati, la contabilità deve permettere una visione chiara, completa e veridica della gestione finanziaria, del patrimonio e dei debiti del patriziato; che, constatato come i conti consuntivi relativi all'anno 2000 non ossequiavano i predetti principi, ben poteva il Consiglio di Stato annullarne l'approvazione e rinviarli al patriziato perché li emendasse e risottoponesse all'organo legislativo del patriziato: questo modo di procedere non costituisce violazione del diritto; che circa la censura di superficialità indirizzata all'operato del Governo per presunte mancanze nell'accertamento dei fatti, va rilevato che questi si è limitato a constatare che l'importo versato dal Patriziato quale contributo di costruzione delle canalizzazioni doveva essere attivato dal profilo contabile, ritenendo che sarebbe stato possibile, sulla scorta della normativa legale in vigore, far sopportare siffatti contributi ai beneficiari di diritti di superficie; che il Consiglio di Stato non ha tuttavia dovuto determinarsi, né lo ha fatto, in merito alle affermazioni di _____ circa eventuali decisioni prese dall'assemblea patriziale in merito a tale spesa, sicché la doglianza si appalesa oltre che inutilmente polemica, inconcludente, ingiustificata e fine a sé stessa; che, per quanto concerne il bilancio d'apertura del 2001, la mancata indicazione nella decisione impugnata delle voci da modificare non permette al ricorrente di individuare con sufficiente precisione le modifiche da apportare, fatto che non può essere sanato dal pur comprensibile ed opportuno rinvio all'ausilio della Sezione degli enti locali; che di conseguenza il ricorso va parzialmente accolto annullando la decisione impugnata limitatamente a quanto concerne il bilancio d'apertura, rinviando gli atti al Consiglio di Stato affinché indichi al ricorrente le modifiche concrete da apportare al bilancio medesimo; che la modifica del giudizio di prima istanza non giustifica una riduzione delle ripetibili accordate in prima sede a _____, ritenuto che lo stesso si era aggravato unicamente

contro la decisione d'approvazione del preventivo, il cui annullamento è confermato in questa sede; che stante l'esito del gravame, la tassa di giudizio va caricata in parti uguali al ricorrente ed ai resistenti, mentre neppure si giustifica l'attribuzione di ripetibili in questa sede. Per questi motivi, visti gli art. 67 segg., 146 segg. LOP, il Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati, gli artt. 28, 31, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. § Di conseguenza la risoluzione 16 gennaio 2002 (no 170) del Consiglio di Stato è annullata nella misura in cui annulla la decisione dell'Assemblea patriziale di _____ relativa al bilancio d'apertura al 1. gennaio 2001. §§ Gli atti sono retrocessi al Consiglio di Stato affinché emetta un nuovo giudizio indicando le modifiche da apportare al bilancio d'apertura 2001 del Patriziato di _____. 2. La tassa di giudizio di fr. 400.- è posta a carico del Patriziato di _____ nella misura di fr. 200.- e per il resto a carico di _____ e _____ in solido. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.